



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3014 del 29/01/2019

Prot n° 2018322145 del 20/11/2018

Ditta proponente DIBA Metalli srl

Oggetto Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi

Comune dell'intervento GIULIANOVA **Località** Via Cupa

Tipo procedimento VALUTAZIONE PRELIMINARE ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale

Dirigente Servizio Valutazione Ambientale ing. D. Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Governo del Territorio ing. P. De Iulis (delegato)

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria dott. D. Ciamponi (delegato)

Dirigente Servizio Risorse del Territorio

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Di Giuseppe

Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine

Segretario Gen. Autorità Bacino

Dirigente ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Servizio Rifiuti: dott. F. Gerardini

Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti

Dirigente Genio Civile AQ-TE geol. A. Vernieri (delegato)

Dirigente Genio Civile CH-PE


Esperti esterni in materia ambientale

Relazione istruttoria

Istruttore

ing. Galeotti

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta DIBA Metalli srl





GIUNTA REGIONALE

per l'intervento avente per oggetto:

Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi

da realizzarsi nel Comune di GIULIANOVA

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria .

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI RINVIO ALLA PROCEDURA DI V.A PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

In quanto non si configurano le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 poiché:

- non è possibile escludere l'assenza di impatti significativi negativi sulla componente aria;
- non sono chiare le modalità di gestione degli scarti di lavorazione allo stato liquido, le modalità di gestione e scarico delle acque di prima pioggia e degli scarichi dei servizi igienici.

I presenti si esprimono a maggioranza con l'astensione dell'Ing. Patrizia De Iulis (delegato DPH004).

ing. D. Longhi (Presidente delegato)

ing. P. De Iulis (delegato)

dott. D. Ciamponi (delegato)

dott.ssa S. Di Giuseppe


dott. F. Gerardini

geol. A. Vernieri (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

dott.ssa M. Taranta

(segretario verbalizzante)





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato
in procedura ordinaria.**

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006. Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, con Determina Regionale DPC026/06 del 07.08.2015
Descrizione sintetica del progetto:	La ditta intende perfezionare la propria attività di recupero dei metalli preziosi dai rottami RAEE, già svolta sui rifiuti non pericolosi di cui al "Gruppo 9bis", andando ad installare ulteriori apparecchiature e componenti tecnologiche, in grado di ampliare l'elenco dei metalli preziosi intercettabili dal trattamento chimico di tali rifiuti, senza intervenire sulle potenzialità annue e sulle capacità istantanee di stoccaggio autorizzate.
Azienda Proponente:	DI.BA. Metalli s.r.l.

Localizzazione del progetto

Comune:	GIULIANOVA
Provincia:	TE
Altri Comuni Interessati:	
Località:	
Riferimenti catastali:	Foglio n. 21, particelle 848 - 1124 - 1125 - 1137 - 347 - 287

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria:

Ing. Erika Galeotti 

Gruppo di lavoro istruttorio

Dott. Pierluigi Centore 

Dott.ssa Alessandra Di Domenica 





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato
in procedura ordinaria.**

**SEZIONE I
ANAGRAFICA DEL PROGETTO**

1. Estensore dello studio

Cognome e nome	Razzetti Lorenzo
Albo Professionale e n. Iscrizione	Collegio Periti Agrari e Agrari laureati. N. iscrizione 181

2. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	La ditta ha trasmesso la documentazione inerente la procedura di VP con pec acquisita al prot n. 0322145 del 20/11/2018
------------------------------	---

3. Elenco Elaborati

Documenti inviati Pubblicati sul sito	altro
Modello richiesta verifica preliminare Allegati al Modello 5 - Richiesta di valutazione preliminare.	

Premessa

La ditta DI.BA. METALLI srl, in forza dell'autorizzazione ordinaria n. DPC026/06 del 07.08.2015, emessa dalla Regione Abruzzo – DPC026 Servizio Gestione rifiuti, e formalizzata dal comune di Giulianova in data 03.09.2015, gestisce presso lo stabilimento produttivo sito in via Cupa snc nel comune di Giulianova un impianto di messa in riserva e recupero di

- rifiuti speciali pericolosi (RSP) nei confronti dei quali sono applicate le operazioni di cui alle lett. R13/R12 dell'allegato C alla parte IV del T.U.A.
- rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) nei confronti dei quali sono applicate le operazioni di cui alle lett. R13/R12/R4 dell'allegato C alla parte IV del T.U.A.

Per lo svolgimento delle attività, la Ditta ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da parte del CCR-VIA:

- giudizio n. 1800 del 02 Agosto 2011 in merito all'“adeguamento dei quantitativi per attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata” per l'attività di cui al pt. 7 all. IV lett. zb) del D.Lgs. 152/06 e smi (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)
- giudizio n. 2351 del 11 Febbraio 2014 in merito al “Passaggio da regime semplificato a regime ordinario dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con ricongiungimento della vecchia autorizzazione Regionale NDF3/96”, per le attività di cui al pt. 7 all. IV lett. za) (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e zb) (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Obiettivo della DI.BA. Metalli srl è quello di effettuare un aggiornamento della propria attività mediante l'introduzione di modifica non sostanziale, limitatamente al processo di recupero specifico di rifiuti non





pericolosi, identificati nell'autorizzazione con il "Gruppo 9 bis", ovvero Rifiuti costituiti da rottami elettrici ed elettronici contenenti metalli preziosi selezionati (CER 160216).

A seguito dell'esame istruttorio, il Servizio ha richiesto, con nota n. 329768 del 26/11/2018, l'attestazione dell'ottemperanza alle seguenti prescrizioni riportate nel giudizio del CCR VIA n. 2351 del 11/02/2014:

"In fase di esercizio deve essere assicurato il rispetto del valore limite differenziale di legge".

Con nota n. 14948 del 17/01/2019 la ditta ha inviato il documento "Valutazione di impatto acustico" relativo alle richieste di cui al giudizio sopra richiamato.

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e firmati dal Dr. Razzetti Lorenzo, iscritto all'ordine dei Periti Agrari e Agrari Laureati, n. 181, e pubblicati nello Sportello Regionale Ambientale.

SEZIONE II

SINTESI STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. Localizzazione


L'impianto è ubicato nel Territorio comunale di Giulianova (TE), precisamente in via Cupa snc.

L'area è posta ad una quota di circa 29 m slm. Dal punto di vista geografico l'impianto è individuato dalle seguenti coordinate, espresse all'interno del sistema di riferimento UTM 33:

Latitudine: 4731673.76 m N - Longitudine: 414417.83 m E - Elevazione: 29 m s.l.m.

L'area in oggetto è individuabile catastalmente all'interno del Foglio 21 particelle 848, 1124, 1125, 1137, 347, 287 parte del comune di Giulianova (TE).

Fig.4: Inquadramento catastale - Estratto di Mappa - Catasto comune di Giulianova (TE)





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato in procedura ordinaria.

2. Inquadramento territoriale e vincolistico

Il lotto in cui ricade l'impianto risulta ricompreso dal punto di vista urbanistico nella zona D3 (insediamenti industriali artigianali e commerciali di nuovo impianto) del Piano regolatore generale vigente del Comune di Giulianova (TE)

Il lotto di impianto ricade:

- in Zona a trasformabilità condizionata C1 all'interno del PRP;
- in parte in zona a vincolo di cui all'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tuttavia, nel Modello 6 trasmesso, il tecnico sottolinea che "l'installazione dei due impianti avverrà mediante semplice compartimentazione, posa in opera ed assemblaggio dei macchinari in apposito locale dell'opificio esistente" e che "per tale motivo non sarà avviato alcun procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.M. 45/2004 e smi e del D.P.R. 31/2017";
- al di fuori di Aree naturali protette o SIC e ZPS;
- Al di fuori di aree interessate da PAI e PSDA;
- Al di fuori di aree con Vincolo idrogeologico;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

1. Stato di fatto

La ditta DI.BA. METALLI srl, in forza dell'autorizzazione ordinaria n. DPC026/06 del 07.08.2015, emessa dalla Regione Abruzzo – DPC026 Servizio Gestione rifiuti, e formalizzata dal comune di Giulianova in data 03.09.2015, gestisce presso lo stabilimento produttivo sito in via Cupa snc nel comune di Giulianova un impianto di messa in riserva e recupero di

- rifiuti speciali pericolosi (RSP) nei confronti dei quali sono applicate le operazioni di cui alle lett. R13/R12 dell'allegato C alla parte IV del T.U.A.
- rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) nei confronti dei quali sono applicate le operazioni di cui alle lett. R13/R12/R4 dell'allegato C alla parte IV del T.U.A.

Nel summenzionato provvedimento regionale la Ditta è stata autorizzata al recupero di diverse tipologie di rifiuti, suddivisi in gruppi qualitativamente omogenei. Successivamente all'avvio dell'impianto, la ditta in parola ha provveduto a trasmettere comunicazione di modifica non sostanziale del suddetto provvedimento in data 03.08.2016, la quale ha riguardato esclusivamente le capacità istantanee di stoccaggio dei rifiuti pericolosi per i quali era autorizzata (rimodulando le capacità di stoccaggio di ogni singolo CER), chiedendo di ridurre i quantitativi totali di rifiuti pericolosi da sottoporre alle operazioni R12 e R13 da 130 tons a 50 tons.

Attualmente la Ditta in parola gestisce i seguenti rifiuti, per le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:

Tipologie di rifiuti raggruppati omogeneamente di cui al Provvedimento DPC026/06 del 07.08.2015	CER	Operazioni recupero	Potenzialità annua	Capacità istantanea
GRUPPO N.1 Metalli ferrosi	10.02.10 - 12.01.01 - 12.01.02 - 15.01.04 - 15.01.17 - 17.04.05 - 19.01.02 - 19.01.02 - 19.01.18 - 20.01.40 - 19.12.02 - 10.02.99 - 12.01.99	R12-R4	10.500 t/a	300 t
GRUPPO N.2 Metalli non ferrosi	20.01.40 - 12.01.99 - 15.01.18 - 11.05.99 - 10.08.99 - 17.04.01 - 11.05.01 - 17.04.02 - 19.10.02 - 12.01.03 - 17.04.03 - 19.12.03 - 12.01.04 - 15.01.04 - 17.04.04 - 17.04.06 - 17.04.07	R12-R4	8.000 t/a	200 t
GRUPPO N.3 Rifiuti costituiti da carcasse e parti di autoveicoli messi in sicurezza e bonificati	15.01.18 - 15.01.22 - 15.01.16	R12	700 t/a	7 t
GRUPPO N.4 Rifiuti costituiti da spezzoni di cavi di diverso materiale	17.04.11 - 16.02.16	R12	1.950 t/a	55 t
GRUPPO N.5 Rifiuti costituiti da materiali plastici	02.01.04 - 15.01.02 - 17.02.03 - 20.01.39 - 19.12.04 - 07.02.13 - 12.01.05 - 16.01.15 - 16.02.16 - 20.01.39 - 16.03.06	R12	170 t/a	20 t
GRUPPO N.6 Rifiuti costituiti da materiali in legno e sughero	03.01.01 - 03.01.05 - 03.01.09 - 15.01.03 - 17.02.01 - 19.12.07 - 20.01.38 - 20.03.01	R12	22 t/a	5 t
GRUPPO N.7 Rifiuti costituiti da carti: cartone, carboncino etc	15.01.01 - 15.01.05 - 15.01.06 - 20.01.01 - 15.02.03	R12	120 t/a	5 t
GRUPPO N.8 Rifiuti costituiti da pneumatici ecc	16.01.03	R12	50 t/a	5 t





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato
in procedura ordinaria.

GRUPPO N.9	16.02.14 - 16.02.16 - 20.01.36 - 11.01.14 - 11.02.99 - 20.01.40 - 11.02.06	R12	3.683 t/a	200 t
GRUPPO N.9 BIS				
Rifiuti costituiti da rottami elettrici ed elettronici contenenti metalli preziosi selezionati	16.02.16	R4	2 t/a	2 t
GRUPPO N.10				
Rifiuti costituiti da marmitte catalitiche esauste contenente metalli preziosi	16.06.01	R12	60 t/a	5 t
RIFIUTI PERICOLOSI (In B i quantitativi riferiti alla capacità operativa sono stati modificati con Comunicazione di modifica non sostanziale del 03.08.2016)	16.02.10'	R12	50 t/a	2 t
	16.02.11'		50 t/a	1 t
	16.02.12'		50 t/a	6 t
	16.02.15'		50 t/a	3 t
	17.04.09'		50 t/a	2 t
	17.04.10'		50 t/a	4 t
	20.01.36'		50 t/a	2 t
16.06.01'	R12	1.400 t/a	30 t	

Come si evince dalla tabella, la ditta svolge attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo complessivo autorizzato rispettivamente pari a 1.750 t/anno (pericolosi) e 25.257 t/anno (non pericolosi), adeguatamente suddivisi in 12 gruppi omogenei per caratteristiche merceologiche (carta, metalli, vetro, RAEE, ecc).

2. Interventi in progetto

Obiettivo della DI.BA. Metalli srl è quello di **effettuare un aggiornamento della propria attività mediante l'introduzione di una modifica non sostanziale, limitatamente al processo di recupero specifico di rifiuti non pericolosi, identificati nell'autorizzazione con il "Gruppo 9 bis", ovvero rifiuti costituiti da rottami elettrici ed elettronici contenenti metalli preziosi selezionati (CER 160216)**. Attualmente la ditta svolge su tali rifiuti, per quantitativi assimilabili a scala di laboratorio (2 t/a rispetto alle complessive 25.257 t/a autorizzate) un processo di trattamento chimico-idrometallurgico sperimentale, finalizzato ad intercettare alcuni metalli preziosi (oro, argento, palladio, ecc) eventualmente presenti nei rifiuti di tale gruppo, mediante dissoluzione chimica degli stessi in "acqua regia" e successiva precipitazione dei metalli in soluzione. Scopo della modifica è quella di **perfezionare ulteriormente tale processo di trattamento e recupero di rifiuti per l'intercettazione di metalli preziosi, senza intervenire sulla potenzialità produttiva autorizzata**. Più dettagliatamente, la ditta ha riscontrato la necessità di migliorare ed implementare le funzionalità dell'impianto di affinazione idro-metallurgica, già utilizzato per il recupero dei metalli preziosi dai rifiuti di RAEE, mediante la predisposizione di due nuove componenti tecnologiche in grado di recuperare più facilmente ulteriori metalli quale **zinco e rame e la conseguente modifica del lay-out impiantistico autorizzato con la determina DPC026/06 summenzionata**. La gestione e il recupero dei rifiuti di cui al gruppo 9-bis (rottami elettrici ed elettronici contenenti metalli preziosi adeguatamente selezionati) rappresenta, come riscontrabile da un confronto con le altre tipologie di rifiuti autorizzati, un'attività marginale e di secondaria importanza nella Ditta, il cui core business consiste principalmente nel recupero di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi: con il fine di dimostrare la marginalità di tale fase di trattamento, il recupero di metalli preziosi mediante operazione R4 eseguita su rifiuti di cui al gruppo n.9 bis risulta autorizzato per una potenzialità annua di trattamento corrispondente allo 0,02% della potenzialità attualmente autorizzata per i rifiuti di cui al gruppo omogeneo n. 1 (Metalli ferrosi) e allo 0,025% della potenzialità attualmente autorizzata per i rifiuti di cui al gruppo omogeneo n. 2. (Metalli non ferrosi). In ragione di quanto sopra espresso, si evidenzia che la Ditta gestisce l'attività di recupero di metalli preziosi come un'attività marginale di tipo sperimentale: la presente variante andrà ad interessare esclusivamente tale settore di recupero.

La variante si concretizzerà nell'installazione, in aggiunta all'impianto di affinazione dei metalli preziosi esistente, di due nuove componenti tecnologiche da impiegare per il recupero di metalli preziosi dai Rottami di R.A.E.E. così come di seguito elencate

- Componente tecnologica per il recupero dello zinco mediante fenomeno idrometallurgico in soluzione acquosa contenente acido solforico
- Componente tecnologica per il recupero del rame mediante fenomeno di elettrolisi in soluzione acquosa contenente rame solfato ed acido solforico.





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato
in procedura ordinaria.

In questo modo la Ditta ha intenzione di incrementare il rendimento in termini di percentuale di recupero dei diversi metalli preziosi contenuti all'interno dei rifiuti per cui è autorizzata alla gestione (specificatamente rifiuti di cui al gruppo n. 9-bis ovvero rottami elettrici ed elettronici di cui al codice CER 160216, così come identificati nella determina DPC026/06 della Regione Abruzzo).


Il tecnico dichiara quindi che l'installazione dei due impianti si configura come un intervento migliorativo in relazione all'incremento delle percentuali e della qualità di materiale End of Waste metallico recuperato a partire dalla medesima quantità di rifiuto in ingresso nello stabilimento

Il tecnico dichiara inoltre che l'installazione dei due nuovi impianti non va a modificare la tipologia impiantistica attualmente autorizzata per la ditta (con riferimento alla definizione di tipologia impiantistica assunta dal P.R.G.R.), poiché non vi sarà alcuna modifica né delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti in ingresso in impianto né delle operazioni di recupero (in particolare l'operazione R4 "separazione componenti metalli preziosi") per le quali la Ditta è autorizzata con determina DPC026/06 del 07.08.2015 rilasciata dalla Regione Abruzzo.


Le due apparecchiature/componenti saranno installate in un apposito locale ubicato nella zona nord-est dell'opificio industriale, che sarà esclusivamente dedicato al recupero di metalli preziosi.

L'utilizzo di tale locale comporterà una rimodulazione di alcuni settori identificati nella planimetria approvata con la determina DPC026/06, e per tale motivo, allegato alla presente pratica, è fornito il layout aggiornato per effetto dell'installazione dei macchinari sopra descritti di cui sotto sono riportati gli stralci esemplificativi della variante in oggetto.

Stato di fatto



Stato di progetto





Il tecnico dichiara che la rimodulazione del layout non comporterà alcuna variazione in termini di superfici destinate al recupero delle singole tipologie di rifiuti, con contestuale mantenimento inalterato delle capacità istantanee di stoccaggio autorizzate. La modifica proposta interesserà solo una porzione dell'intero opificio industriale.

Di seguito si riporta un confronto tra lo stato autorizzato e lo stato di progetto con indicazione dell'area (identificata in rosso), di circa 50 mq, nella quale saranno ubicati i due impianti sopra descritti



Di seguito la descrizione tecnica delle componenti tecnologiche che si intendono installare, in aggiunta e a supporto dell'impianto attualmente autorizzato, e delle relative fasi di trattamento ad esse correlate:

Componente tecnologica aggiuntiva per il recupero dello zinco

Sarà installata una componente tecnologica di affinazione dello zinco composta da una vasca formata da tre settori, i quali saranno presidiati da opportuni sistemi di controllo dei processi.

Il bagno acido sarà composto da una soluzione acquosa contenente acido solforico libero (tra 15% e 30%), allo scopo di portare in soluzione lo zinco e separare i metalli preziosi mediante filtrazione.

La soluzione di solfato di zinco sarà venduta tal quale alle aziende di mercato, oppure sarà cristallizzata (in



cristallizzatore o concentratore) e venduta come solfato di zinco eptaidrato
I diversi settori della vasca saranno dotati di appositi sistemi di filtrazione, anche per intercettare materiali diversi dallo zinco (eventuali metalli preziosi).
I metalli preziosi intercettati sui filtri verranno in seguito fusi con il fornello fusorio autorizzato, e recuperati nella successiva componente tecnologica mediante elettrolisi a base solfato di rame (cioè l'altra apparecchiatura che la Ditta intende installare, idonea al recupero del rame e descritta in seguito).
La vasca dove avverrà il bagno in acido solforico per il recupero dello **zinco sarà collegata, tramite linea di aspirazione, all'emissione E1 con torre di abbattimento alcalina.** L'impianto per il recupero dello zinco, avrà un ingombro limitato di circa 5 mq.

Componente tecnologica aggiuntiva per il recupero del rame

Sarà installata una nuova componente di affinazione elettrolitica di rame composto principalmente da una cella elettrolitica rinforzata con telaio in ferro (ingombro 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm), una vasca di ricircolo rinforzata completa di pompa e sistema di riscaldamento, un sistema di aspirazione fanghi sotto vuoto e tutti i presidi e gli strumenti di tipo elettrico volti a garantire l'efficienza delle trasformazioni.
Il processo su cui si basa l'operazione di recupero del rame è basato sul fenomeno chimico dell'elettrolisi a base rame solfato. Viene predisposto un bagno galvanico contenente una soluzione acquosa di solfato di rame, nel quale sono contenuti H₂SO₄ (10%) e CuSO₄•5H₂O. In soluzione alcune molecole del sale si dissociano in ioni rame Cu⁺⁺ e ioni solfato SO₄⁻⁻.
La vasca dove avverrà il bagno galvanico **sarà collegata, tramite linea di aspirazione, all'emissione E1 con torre di abbattimento alcalina.** L'impianto per il recupero del rame, avrà un ingombro limitato di circa 5 mq.

Gli impianti descritti sono comunque da ritenersi predisposti anche per poter trattare altri materiali, purché contenenti metalli preziosi: bigiotteria, oggetti metallici placcati, ecc

Con riferimento all'attività di recupero dei rifiuti costituiti da Rottami di R.A.E.E. non pericolosi, al fine di contestualizzare in maniera perfettamente chiara la variante proposta, di seguito si riporta un confronto tra lo schema di flusso autorizzato con determina DPC026/06 ed il medesimo schema di flusso aggiornato a seguito della variante proposta

3. Verifica della non sostanzialità della variante ai sensi della DGR 917/2011

Di seguito il tecnico riporta una tabella comparativa al fine di dimostrare che la variante in oggetto non rientra tra le modifiche sostanziali, così come definite dalla D.G.R. 917 del 23.11.201

Criteri di cui alla D.G.R. 917 del 23.11.11	Applicabile?		Considerazioni sulla variante
	SI	NO	
<p>Complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali le quali l'allegato VIII del D.Lgs 152/2006 e smi, indica valori di soglia: Sono sostanziali le Modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto di soglia pari o superiore al valore di soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un incremento del 50% della capacità produttiva dell'impianto autorizzato nel caso in cui tale valore risulti inferiore alla soglia medesima</p>	X		<p>La Ditta DI.BA. Metalli s.r.l. risulta autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi e non rientra tra i complessi produttivi di cui all'Allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi. I due nuovi macchinari risulteranno funzionali per le operazioni di recupero svolte sui rifiuti di cui al gruppo omogeneo n. 9-bis (rifiuti costituiti da rottami elettrici ed elettronici contenenti metalli preziosi selezionati). La variante in oggetto comporterà esclusivamente l'aggiornamento del lay-out impiantistico in quanto non saranno richieste modifiche della potenzialità di trattamento e/o trattamento annuo e/o giornaliero: l'installazione dei due macchinari avverrà esclusivamente ai fini di incrementare le percentuali di recupero di materiali metallici, a parità di potenzialità di trattamento.</p>
<p>Complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali le quali l'allegato VIII del D.Lgs 152/2006 e smi, non indica valori di soglia: Sono sostanziali le Modifiche per le quali si verifica un incremento del 50% della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento di AIA iniziale ovvero nella documentazione allegata all'istanza di AIA Sono sostanziali le Modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC</p>	X		<p>La Ditta DI.BA. Metalli s.r.l. risulta autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi e non rientra tra i complessi produttivi di cui all'Allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi.; per tal motivo tale criterio non risulta applicabile alla variante in oggetto</p> <p>L'installazione dei due nuovi impianti non determinerà l'avvio nel complesso produttivo di attività IPPC, in quanto non ci saranno alterazioni alle operazioni di recupero autorizzate in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi.</p>
<p>Sono sostanziali le Modifiche che comportano un incremento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, >30% (flusso di massa), compresi i rifiuti prodotti e gestiti in regime di deposito preliminare (D15) e Messa in Riserva (R13), salvo verifica sulla congruità impiantistica /gestionale di cui ai punti successivi</p>	X		<p>Attualmente la ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera per il punto di emissione E1 a servizio dell'attuale impianto di recupero metalli preziosi L'installazione dei due nuovi macchinari, sebbene non comporti una variazione delle operazioni di recupero svolte presso l'impianto, comporterà la necessità di aggiornare il sistema di aspirazione e convogliamento delle eventuali emissioni fuggitive: nello specifico</p>





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato
in procedura ordinaria.

		saranno predisposte due nuove linee di collegamento tra le vasche (sistemi chiusi ed isolati dall'esterno) e l'attuale sistema di filtrazione autorizzato confluyente nel punto di emissione E1. Le eventuali emissioni inquinanti captate, avranno caratteristiche qualitative del tutto simili e compatibili con quelle già prodotte dall'attuale impianto di affinazione; per tal motivo verranno convogliate aerulicamente al sistema di abbattimento inquinanti costituito dalla torre di lavaggio, il quale garantirà il rispetto delle emissioni ai limiti di legge. In ragione delle caratteristiche costruttive della torre, della potenza nominale dell'aspiratore (che rimarrà invariata), e delle eventuali sostanze inquinanti captate dalle nuove linee di aspirazione (che rimarranno invariate), non si avrà una variazione quali-quantitativa del Q.R.E. autorizzato.
Per gli scarichi sono da considerarsi modifiche sostanziali, qualsiasi nuovo scarico, ovvero qualsiasi incremento del flusso di massa scaricato, di sostanze pericolose per le quali sono previste standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità (Tabelle 1-A e 1-B all. 1 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e smi)	X	Attualmente la ditta risulta autorizzata allo scarico in pubblica fognatura (acque bianche comunali) delle acque meteoriche di prima pioggia adeguatamente pre-depurate. L'installazione dei nuovi impianti avverrà all'interno dell'opificio esistente e non avrà ripercussioni né in termini di acque di dilavamento né in termini di produzione di acque reflue industriali, poiché i due impianti non necessiteranno di scarichi, e le eventuali soluzioni utilizzate per i bagni, qualora non presentino più le caratteristiche idonee a garantire le percentuali di recupero desiderate, saranno:
Per gli scarichi sono da considerarsi modifiche sostanziali, con riferimento alle altre sostanze pericolose di tab. 5 all.5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e smi, che non sono comprese nelle tab. 1-A e 1-B di cui al punto precedente, in caso di nuovi scarichi ovvero in caso di incrementi pari o superiori al 10 % del flusso di massa autorizzato di tali sostanze pericolose, con particolare attenzione all'incremento di portata dello scarico.	X	<ul style="list-style-type: none">gestite come sottoprodotti qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e smiinviata a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa ambientale vigente in materia. La variante non prevede dunque attivazioni di nuove attività rispetto a quelle autorizzate e per tal motivo è scongiurata ogni possibilità di produzione di scarichi reflui industriali.
Per le emissioni in atmosfera sono da considerarsi modifiche sostanziali qualsiasi nuova emissione o qualunque incremento delle emissioni (flusso di massa) di "Sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata"	X	Non sono previste nuove emissioni in atmosfera di sostanze Cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene; inoltre non sono previsti incrementi in termini di flusso di massa di tali sostanze dal pt. emissione autorizzato.
Una nuova emissione ovvero incremento superiore al 10 % del flusso di massa di una sostanza tossica in emissione	X	
Per impianti IPPC soggetti all'art. 275 del D.Lgs 152/2006 e smi, si considera modifica sostanziale quanto stabilito dall'art. 275 comma 21 del D.Lgs 152/2006 e smi,	X	L'impianto non rientra tra le tipologie soggette all'art. 275 del D.Lgs 152/2006 e smi. L'installazione dei due impianti non prevede l'avvio di attività che rientrano nella gestione dei solventi organici.
Per impianti di cui al punto 5.2 dell'Allegato VIII del D.Lgs 152/2006 e smi, è da ritenersi variante sostanziale, l'installazione di una nuova linea di incenerimento di rifiuti.	X	La variante in oggetto non riguarda l'attività 5.2 dell'Allegato VIII del D.Lgs 152/2006 e smi e non determina l'installazione di una linea di incenerimento dei rifiuti

Il tecnico dichiara dunque che:” *l'introduzione e l'installazione delle due nuove componenti tecnologiche rientra all'interno del pt. 2.2 della DGR 917/2011, ovvero tra le modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, in quanto trattasi di modifica di apparecchiature che non comportano aumento di potenzialità o modifica delle attività di recupero autorizzate.*”

4. Compatibilità dell'intervento con PRGR

Nel capitolo 18.2 del P.R.G.R. approvato con L.R. n. 5 del 23 Gennaio 2018, sono esplicitati gli ambiti di applicazione dei criteri localizzativi riguardanti le diverse tipologie di impianti e in particolare viene specificato che:

La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per “**nuovo impianto**” si intendono:

- nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti;
- nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento stesso;
- cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente.





*Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali*

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato
in procedura ordinaria.

La stessa procedura è applicabile anche alla “**modifica degli impianti esistenti**” dove con tale definizione si intende:

- la modifica dell’autorizzazione esistente che implica ampliamenti superiori al 15% sia in termini di occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati;
- la modifica dell’attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova “tipologia impiantistica” (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento);
- La modifica delle modalità di funzionamento di un impianto (a titolo esemplificativo la variazione dei CER con inclusione di CER “pericolosi” pur in una situazione di invarianza quantitativa dei rifiuti trattati) che determini una modifica peggiorativa del quadro emissivo dell’impianto
- La modifica che comporta l’assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Con riferimento al testo della L.R. 5 del 23 Gennaio 2018 soprariportata, il tecnico dichiara quanto segue:

- La modifica proposta non comporta ampliamenti superiori al 15% né in termini di occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati poiché non sono previsti aumenti plano-volumetrici delle superfici attualmente impiegate per le attività autorizzate (vi sarà una semplice modifica del Lay-out impiantistico sulla superficie autorizzata, senza che vi sia aumento di suolo richiesto) e non vi saranno alterazioni dei quantitativi di rifiuti autorizzati né in termini di potenzialità annue né di capacità istantanee di stoccaggio di cui all’All.1 Suball.1 del D.M. 05 Febbraio 1998 e smi.
- L’impianto in oggetto, per tipologia progettuale, ricade all’interno dell’Allegato IV pt. 7. lettere za) e zb) (per il quale ha già effettuato le specifiche procedure di screening VIA). Con la variante proposta, non viene in alcun modo originata una nuova “tipologia impiantistica” poiché l’impianto risulta già autorizzato per l’operazione di recupero R4 e non verrà apportata alcuna modifica al tipo di trattamento (operazione di recupero di cui allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06) eseguito sulle tipologie di rifiuti interessate dalla variante (ovvero rottami elettrici ed elettronici contenenti metalli preziosi di cui alla tip. 9-bis della Determina Autorizzativa dell’impianto n. DPC026/06 del 07.08.2015)
- L’installazione dei due impianti non si configura come un’operazione che può produrre una modifica peggiorativa del quadro emissivo dell’impianto poiché:
 - Saranno predisposte due nuove linee di aspirazione e convogliamento delle eventuali emissioni fugitive provenienti dalle vasche (coibentate ed isolate) di bagno galvanico con l’attuale sistema di filtrazione confluyente nel punto di emissione E1, già dotato di sistema di abbattimento con torri di lavaggi ad umido.
 - L’impianto di abbattimento, costituito dalla torre di lavaggio, **garantirà il rispetto dei livelli emissivi autorizzati nel Q.R.E. esistente**, in ragione delle proprie caratteristiche costruttive, della potenza nominale dell’aspiratore (che rimarrà invariata) e della tipologia di sostanze inquinanti captate, le quali non si discosteranno dalle caratteristiche chimiche attuali in quanto non vi saranno modifiche della tipologia impiantistica di trattamento di rifiuti per i quali la Ditta effettua il recupero;
 - Non vi sarà alcuna modifica dei diversi CER autorizzati per le operazioni di recupero
- Non vi è alcuna modifica della tipologia impiantistica esistente che possa generare l’assoggettamento a ulteriori criteri localizzativi poiché l’installazione dei due impianti in parola non richiederà l’inserimento in autorizzazione di un’ulteriore tipologia di rifiuti del D.M. 05 Febbraio 1998 rispetto a quanto già autorizzato con DPC026/06 del 07.08.2015.

Per quanto sopra argomentato, il tecnico dichiara che la tipologia di variante, così come proposta, non risulta soggetta alla preliminare verifica dei criteri di localizzazione di cui al P.R.G.R. attualmente vigente.






QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Effetti sulla matrice Aria-Emissioni in Atmosfera

Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricompresa all'interno del provvedimento DPC026/06 in parola, viene di seguito riportato il quadro di riferimento delle emissioni (Q.R.E.) attualmente autorizzato.

Avendo caratteristiche emissive simili e compatibili, entrambi gli impianti che verranno installati saranno dotati di linee di aspirazioni direttamente collegate con le vasche di trattamento dove avverranno le reazioni chimiche. Tali linee confluiranno alla torre di lavaggio mediante fenomeno di abbattimento alcalino denominato "TLF/750", già installato presso l'impianto ed autorizzato con determina DPC026/06.

Si riporta nella seguente figura uno stralcio delle linee di aspirazione che verranno installate ai fini di garantire il collegamento aeraulico tra le vasche dove avverranno le reazioni chimiche e la torre di abbattimento alcalina.



Entrambi gli impianti non produrranno emissioni diffuse in quanto saranno realizzati in materiale metallico, a struttura chiusa e coibentata. I componenti meccanici, i contenitori, le valvole e le tubazioni che comporranno gli impianti saranno realizzati in materiale inattaccabile chimicamente.

Si specifica che gli impianti sono progettati in modo tale che la movimentazione delle soluzioni avvenga sotto vuoto ed i contenitori alloggiati all'interno di una cappa di polipropilene dotata di collettore di aspirazione collegato alla torre di lavaggio e neutralizzazione dei fumi acidi (impianto di abbattimento ad umido in soluzione basica a pH 10), capace di raccogliere le eventuali emissioni fuggitive dalle vasche dove avverranno i bagni chimici. Tale torre risulta tuttora al servizio dell'impianto di dissoluzione dei metalli preziosi tipo IAO/BR25, già autorizzato con determina DPC026/06 del 07.08.2015.

La tipologia di inquinanti e di emissioni potenzialmente captabili dalle cappe di aspirazione al servizio delle nuove componenti tecnologiche oggetto di variante risulta assimilabile a quella prodotta nell'impianto di dissoluzione dei metalli preziosi attualmente autorizzato; anche la portata di aspirazione rimarrà invariata in



quanto non è previsto il potenziamento del sistema di aspirazione a servizio delle linee, il quale risulta adeguatamente dimensionato anche per la configurazione proposta. Le percentuali di abbattimento saranno comunque garantite in ragione delle caratteristiche costruttive e depurative della torre. Per tale motivo si ipotizza che la presente variante non comporterà effetti significativi in merito alle emissioni in atmosfera.

Il tecnico dichiara dunque che la nuova configurazione operativa:

- non comporterà una variazione quali-quantitativa del Q.R.E. attualmente autorizzato, né in termini di flusso di massa, né in termini di sostanze inquinanti;
- non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice ambientale Aria-Emissioni rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

Effetti sulla matrice Suolo- Sottosuolo

L'adeguamento tecnico proposto dalla ditta non avrà alcuna ripercussione sulla presente matrice ambientale in termini di potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee poiché riguarda esclusivamente l'installazione e l'assemblaggio dei due componenti tecnologiche in area interna al capannone.

Non sono dunque previste nuove opere o interventi edilizi in ragione dell'installazione dei due impianti, e non si avranno ripercussioni sulla matrice geologica, geomorfologica ed idrogeologica, in quanto la superficie dell'impianto interessata dalla modifica risulta già impermeabilizzata, pavimentata e coperta (dunque non vi è alcuna possibilità di interazione con gli eventi atmosferici). Non è previsto consumo di suolo o compromissione di ulteriori aree non autorizzate.

Pertanto il tecnico dichiara che la nuova configurazione operativa proposta non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice ambientale Suolo-sottosuolo rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

Effetti sulla matrice Acqua

Per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricompresa all'interno del provvedimento DPC026/06 in parola, la ditta risulta legittimata ad immettere in pubblica fognatura (acque bianche comunali) le acque meteoriche di prima pioggia, provenienti dal dilavamento delle superfici esterne di piazzale autorizzato ed adeguatamente pre-trattate in apposito sistema di depurazione interno. L'installazione delle due componenti tecnologiche da impiegare nel recupero dei rottami di R.A.E.E. non pericolosi, non produrrà effetti significativi sull'ambiente idrico circostante poiché non vi saranno interazioni con lo stesso: sebbene il processo infatti avverrà mediante l'utilizzo di soluzioni acquose, non vi sarà l'attivazione di nuovi scarichi inquinanti in quanto i due impianti prevedono un sistema chiuso di gestione dei fluidi di processo; gli eventuali scarti di lavorazione allo stato liquido, verranno adeguatamente stoccati all'interno di contenitori a tenuta in PEHD dotati di bacini anti-sversamento e successivamente conferiti a ditte terze autorizzate per la raccolta e per il trasporto degli stessi. Inoltre, essendo installati all'interno dell'opificio industriale, non determineranno alterazione delle acque meteoriche di prima pioggia autorizzate.

Pertanto il tecnico dichiara che la nuova configurazione operativa proposta non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice ambientale Acqua -Scarichi idrici rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

Effetti sulla matrice Rumore- Clima Acustico

In occasione del procedimento di screening concluso con giudizio n. 2351 del 11/02/2014, la Ditta ha prodotto documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico relativa alle attività condotte presso lo stabilimento, nella quale erano stati accertati i rispetti dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 01/03/91 e dal D.P.C.M. del 14/11/97. Si premette che i due nuovi impianti che la Ditta intende installare agiranno per effetto di fenomeni prevalentemente chimici e non meccanici (dunque non vi sarà la produzione di ulteriori emissioni sonore), e che tali impianti risulteranno possedere caratteristiche costruttive simili all'impianto di affinazione





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato in procedura ordinaria.

oro IAO-25 BR già autorizzato. Si sottolinea inoltre che i due macchinari saranno immessi all'interno dell'opificio esistente, quindi in ambiente contenuto ed isolato dall'esterno dalle diverse facciate dell'involucro edilizio e dalla copertura dello stesso. Poiché inoltre le potenzialità annue e le capacità di stoccaggio istantanee rimarranno invariate rispetto alla configurazione attuale, non vi sarà alcuna modifica sulla matrice "clima acustico" dovuta a movimentazioni esterne di materiale ed operazioni di carico/scarico. Pertanto il tecnico dichiara che la nuova configurazione operativa proposta non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice ambientale Rumore- Clima Acustico rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

Con nota n. 14948 del 17/01/2019 la Ditta ha inviato il documento "Valutazione di impatto acustico" relativo alle richieste di cui al giudizio CCR VIA n. 2351 del 11/02/2014: "In fase di esercizio deve essere assicurato il rispetto del valore limite differenziale di legge".

In detto documento, cui si rinvia per quanto qui non riportato, il tecnico, Ing. Iannotti, dichiara che il sito in esame rientra nella **Classe V** della classificazione acustica del Comune di Giulianova, mentre le aree limitrofe in Classe IV.




Tabella B: valori limite di emissione - (art.2)

Classi di destinazione del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
1° aree particolarmente protette	45	35
2° aree prevalentemente residenziali	50	40
3° aree di tipo misto	55	45
4° aree di intensa attività umana	60	50
5° aree prevalentemente industriali	65	55
6° aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluto di inmissione - (art.3)

Classi di destinazione del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
1° Aree particolarmente protette	50	40
2° Aree prevalentemente residenziali	55	45
3° Aree di tipo misto	60	50
4° Aree di intensa attività umana	65	55
5° Aree prevalentemente industriali	70	60
6° Aree esclusivamente industriali	70	70





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato
in procedura ordinaria.

Il tecnico dichiara, inoltre, che “nell’area oggetto di studio i livelli di rumore attualmente presenti sono dovuti, oltre che all’attività della ditta DI.BA metalli s.r.l, alle limitrofe attività industriali ed al traffico veicolare”.
Il giorno 09/01/2019 il tecnico ha effettuato misure fonometriche nel periodo diurno, presso tre postazioni al confine dell’area dell’attività (P1: abitazione; P2 e P3: confine).



I risultati delle misure fonometriche sono mostrate nella seguente tabella:

PERIODO DIURNO (06-22)

Pos	LAeq dB(A)	Note
1	51,5	- Livello sonoro con attività in funzione (Livello ambientale) - La postazione si trova in corrispondenza dell’ambiente abitativo più vicino - Livello Residuo (attività non in funzione) valore misurato: Leq = 47,5 dB(A) - Livello sonoro sorgente (valutazione secondo norma UNI 10855): Leq = 49,5 dB(A)
2	61,5	- Livello sonoro con attività in funzione (Livello ambientale) - E’ presente una limitrofa attività produttiva - Livello Residuo (attività non in funzione) valore misurato: Leq = 58,5 dB(A) - Livello sonoro sorgente (valutazione secondo norma UNI 10855): Leq = 58,5 dB(A)
3	55,5	- Livello sonoro con attività in funzione (Livello ambientale) - Livello Residuo (attività non in funzione) valore misurato: Leq = 51,0 dB(A) - Livello sonoro sorgente (valutazione secondo norma UNI 10855): Leq = 53,5 dB(A)

Di seguito i valori limite di emissione ed immissione calcolati:

Periodo DIURNO Valori limite di EMISSIONE (stima riferita al tempo di riferimento)

P. di misura	Valore ambientale dB(A)	Valore limite dB(A) diurno 06-22	Classe acustica
1 – abitazione	46,5	60	IV
2 – confine	55,5	65	V
3 – confine	50,5	65	V

Periodo DIURNO Valori limite ASSOLUTI di IMMISSIONE (stima riferita al tempo di riferimento)

P. di misura	Valore ambientale dB(A)	Valore limite dB(A) diurno 06-22	Classe acustica
1 – abitazione	50,0	65	IV
2 – confine	60,5	70	V
3 – confine	54,0	70	V





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica preliminare (art. 6 del D.Lgs. 152/06)
Introduzione di una modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti autorizzato
in procedura ordinaria.

Per il calcolo del differenziale, il tecnico precisa che “*nell'impossibilità di accedere all'interno dell'abitazione, le valutazioni sono state effettuate in facciata all'edificio abitativo maggiormente esposto alla rumorosità prodotta dall'attività, ipotizzando che tali risultati coincidano con le misure effettuate all'interno degli ambienti abitativi, nella condizione di finestre aperte*”.

Periodo DIURNO (stima riferita al tempo di misura)

Punto di misura	Livello ambientale La in dB(A)	Livello residuo Lr in dB(A)	Differenziale dB(A)
P1	51,5	47,5	4,0 < 5,0

Il tecnico conclude quanto segue “*In base alle misure effettuate nella condizione attuale ed alla valutazione dei livelli sonori immessi nell'ambiente esterno nel periodo diurno, si evidenzia che l'attività della ditta DI.BA Metalli S.r.l., ubicata in via Cupa n.26 del comune di Giulianova (TE) rispetta i limiti di rumore previsti dalla normativa vigente in materia*”.

Effetti sulla matrice Paesaggio – Flora – Fauna

Si sottolinea inizialmente che l'impianto si trova nelle vicinanze di una zona industriale (Colleranese) dove sono presenti diverse attività di tipo industriale.

L'attività che si intende autorizzare, non verrà svolta all'esterno in quanto i macchinari verranno installati all'interno del capannone, non arrecando quindi modifiche ai prospetti dell'immobile; la componente paesaggio non verrà influenzata in nessun modo dall'installazione degli impianti in oggetto.

L'assenza di modifiche dell'ambiente esterno non comporterà neanche interferenze con la flora e la fauna caratteristica del luogo, che risulta già significativamente antropizzato.

Pertanto il tecnico dichiara che la nuova configurazione operativa proposta non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice ambientale Paesaggio-Flora-Fauna rispetto alla configurazione operativa autorizzata

Effetti ambientali indiretti

Data la natura dell'attività di recupero dei rifiuti svolta dalla DI.BA. METALLI srl, le caratteristiche del sito, e la tipologia di adeguamento tecnico si possono a priori classificare come trascurabili o non pertinenti alcuni impatti ambientali:

- **Radiazioni:** I macchinari da installare nell'impianto in oggetto non generano radiazioni ionizzanti nè radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti: il sistema elettrico di impianto non produce infatti radiazioni significative nelle aree limitrofe e tanto meno nell'ambiente esterno
- **Vibrazioni:** La produzione di vibrazioni trasmissibili all'edificio o al contorno dell'attività è da considerarsi assolutamente trascurabile ed insignificante dato che non saranno impiegate macchine che possono dar luogo a tale problematica.
- **Elettromagnetismo:** Le linee di collegamento alla rete elettrica nazionale sono opportunamente interrate; in considerazione della tipologia di apparecchiature installate e le modalità di collegamento alla rete nazionale, non si stima ancora alcuna modifica al clima elettromagnetico attuale, con conseguente rispetto dei limiti di emissione.

Pertanto il tecnico dichiara che la nuova configurazione operativa proposta non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti indiretti rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio

Dott. Pierluigi Centore

Dott.ssa Alessandra Di Domenica

